

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2535

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata l'8 febbraio 1985

Norme concernenti la riforma della pensione privilegiata ordinaria dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la pensionistica di guerra, è stata eliminata la anacronistica ed iniqua valutazione che nell'attribuzione della pensione teneva presente il grado rivestito da militare rispetto alla effettiva gravità della menomazione fisica. Infatti, il trattamento economico non è più basato su criteri diversificati a seconda del grado rivestito dal militare al momento della morte o del verificarsi dell'evento dannoso ma sull'entità della minorazione di cui l'invalido è portatore.

Nella legislazione della pensione privilegiata l'unificazione del trattamento economico non è semplice, come è stato per la pensione di guerra, tuttavia è necessario procedere ad una revisione per una riforma.

Esclusa la pensione « tabellare » - militari di leva - la cui pensione è attri-

buita ai sensi dell'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in relazione alla infermità che ha dato luogo alla riforma, al militare di carriera, colpito da evento invalidante e dichiarato permanentemente inidoneo a proseguire il servizio nelle forze armate, oltre all'interruzione del rapporto di lavoro con lo Stato e la preclusione della carriera e non per causa propria, viene corrisposta la pensione privilegiata ai sensi del citato articolo 67 e in base ai contributi versati.

La statistica informa che il numero maggiore di appartenenti alle forze armate contrae una menomazione fisica più o meno grave e permanente proprio all'inizio della carriera con pochi, pochissimi anni di servizio.

A questo punto il caporal maggiore o il sergente è riformato e licenziato dall'esercito senza aver potuto conseguire il grado di maresciallo maggiore e il mas-

simo dello stipendio e si ritrova con una pensione di importo assai inferiore a quella in godimento del maresciallo maggiore, magari con lesioni meno gravi o addirittura senza la benché minima minorazione.

Una normativa come si vede, ingiusta, che causa macroscopiche sperequazioni, sia nell'ambito di una stessa categoria di infermità, sia nei confronti del personale militare e civile della stessa amministrazione.

Se ne deduce che secondo l'attuale legislazione, nella pensione privilegiata ordinaria, a parità di menomazione fisica, si riscontrano trattamenti economici molto sperequati.

Orbene, è ovvio che un trattamento normale di pensione debba essere differenziato a seconda del livello di retribuzione, ma di fronte ad una pensione concessa per indennizzare una invalidità non debbono invocarsi principi diversi e valutazioni discriminatorie. Questo ha fatto il legislatore per la pensionistica di guerra, questo bisognerà fare anche per la pensione privilegiata per servizio. È noto che l'ordinamento normativo della pensione privilegiata ordinaria è costituito da due componenti con diverse cause giuridiche: *a*) il trattamento ordinario di quiescenza, maturato in rapporto di lavoro dipendente (natura previdenziale), e *b*) il trattamento privilegiato di indennizzo di menomazioni - lesioni e/o infermità - riportate in servizio e a causa di servizio (natura risarcitoria).

Questa struttura composita, nonostante le acrobazie normative dà luogo a interpretazioni diverse e contrastanti a seconda della natura evidenziata o prevalente provocando sperequazioni e diseguaglianze obiettive e persino assurdità e paradossi giuridici con inaudito proliferare del contenzioso, specialmente tributario a tutti i livelli.

Un vero miscuglio senza le dovute distinzioni tra pensione ordinaria e pensione privilegiata in materia di tassazione. In proposito non ha dubbio, nemmeno l'Amministrazione finanziaria che' con la risoluzione n. 9/972 del 20 ottobre 1975 ribadita da altra risoluzione n. 18 del 18

febbraio 1982 l'equo indennizzo non è tassabile, perché la menomazione fisica discende da fatti di servizio altro non è quindi se non una reintegrazione patrimoniale, senza funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione (e quindi non è reddito) e viene corrisposta non su base previdenziale ma a titolo di risarcimento calcolato sulla gravità della lesione.

È noto che l'equo indennizzo corrisposto ai dipendenti civili in base al decreto del Presidente della Repubblica numero 686 del 1957, ai militari di carriera in virtù della legge n. 1094 del 1970 e ai militari di leva con legge n. 308 del 1981, non è soggetto a tassazione.

Ebbene se la « lesione » risarcita dall'equo indennizzo si aggrava e il dipendente civile o militare acquisisce il diritto alla pensione privilegiata questa sarà tassata come un reddito!!!

Premesso ciò, il sottoscritto per sanare l'ingiusta situazione che arreca incontestabilmente grave danno morale ed economico a chi ha perduto in tutto o in parte la propria capacità lavorativa al servizio della collettività nazionale, ritiene necessario e urgente riformare con la presente legge l'ordinamento delle pensioni privilegiate ordinarie operando una netta separazione dei due istituti staccando radicalmente dalla pensione ordinaria (che segue il suo destino di natura previdenziale) la pensione privilegiata.

Ma prima di passare alla illustrazione degli articoli della presente proposta di legge la pensione in godimento dei mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, non sarà chiamata più « pensione privilegiata ordinaria » bensì « pensione privilegiata per servizio » per evitare confusione con la pensione ordinaria o normale ed in analogia alla pensione di guerra che è fondata su identico « concetto risarcitorio del danno fisico patito ».

L'articolo 1 dispone che il pubblico dipendente, civile o militare che abbia perduto parzialmente o totalmente la propria integrità fisica per malattie contratte in servizio o per causa di servizio, ha diritto ad una pensione basata esclusivamente

sulla natura e gravità della lesione invalidante al pari dei pensionati di guerra che sarà chiamata « pensione privilegiata per servizio ».

L'articolo 2 dispone che al personale di cui al precedente articolo, escluso il tabellare, spetta la pensione per servizio se all'atto dell'evento dannoso è dichiarato inidoneo permanentemente a qualsiasi servizio senza aver maturato il diritto al trattamento normale corrispondente allo stipendio iniziale del periodo massimo di servizio e del massimo grado raggiungibile (vedi leggi n. 686 del 1957 e n. 1094 del 1970, equo indennizzo civile e militare).

L'articolo 3 prevede l'opzione alla pensionistica di guerra tra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) e successive modificazioni e il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 per i dipendenti civili e militari dello Stato.

L'articolo 4 prevede la compatibilità delle due pensioni, quella normale e quella risarcitoria.

L'articolo 5 ribadisce il carattere risarcitorio delle pensioni « tabellari ».

L'articolo 6 stabilisce che la pensione di cui all'articolo 1 ultimo comma non è soggetta a tassazione trattandosi di assegno che deve essere corrisposto a titolo risarcitorio del danno fisico subito non sussistendo presupposto per l'imposizione.

L'articolo 7 prevede che le pensioni di cui all'articolo 1 vengano rivalutate nella stessa misura e alle medesime decorrenze delle pensioni di guerra, analogamente dicasi per gli assegni accessori per gli invalidi di prima categoria, superinvalidità e accompagnamento nonché per il cumulo di infermità.

L'articolo 8 prevede l'adeguamento automatico degli assegni accessori.

L'articolo 9 stabilisce che alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di prima categoria venga corrisposto in aggiunta al trattamento spettante un assegno supplementare come previsto per i grandi invalidi di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, articolo 9).

L'articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura della pensione privilegiata per servizio).

I dipendenti dello Stato civili e militari e degli enti pubblici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno diritto alla pensione privilegiata per servizio, quando in conseguenza di lesioni subite in servizio e riconosciute dipendenti da cause di servizio abbiano perduto in tutto o in parte l'integrità fisica, sensoriale o mentale.

La pensione di natura risarcitoria, di cui al comma precedente, è basata esclusivamente sulla natura e sulla gravità della lesione invalidante, con applicazione delle tabelle, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità per servizio e assegni previsti dalla presente legge costituiscono atto risarcitorio di doveroso riconoscimento da parte dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

La pensione in godimento da parte dei mutilati ed invalidi per servizio, civili e militari, muta la denominazione da « pensione privilegiata ordinaria » in « pensione privilegiata per servizio ».

ART. 2.

(Pensioni dirette).

Ai dipendenti di cui al precedente articolo che all'atto dell'evento dannoso sono dichiarati inidonei permanentemente a qualsiasi servizio e ascritti alla prima categoria, senza avere maturato il diritto al trattamento normale, spetta la pensione privilegiata per servizio per il danno fisico patito, corrispondente allo stipendio iniziale del massimo grado raggiungibile. Ai

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

titolari di seconda, terza, quarta e quinta categoria è concesso un abbuono di 10 anni e agli ascritti alla sesta, settima e ottava categoria è concesso un abbuono di 5 anni. Tutte le pensioni in godimento, in qualunque tempo attribuite, sono automaticamente rivalutate nelle misure dell'attuale normativa.

ART. 3.

(Opzione alla pensionistica di guerra).

Gli invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata per servizio, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il diritto di opzione previsto dalla presente legge può essere esercitato in qualsiasi momento. I maggiori benefici decorrono dal 1° gennaio 1985, se la domanda di opzione è presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza se trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 4.

(Compatibilità).

La pensione ordinaria e quella privilegiata per servizio sono cumulabili tra loro.

ART. 5.

(Pensioni tabellari).

Le pensioni tabellari costituiscono atto risarcitorio per la perdita dell'integrità fisica.

ART. 6.

(Esenzione tributaria).

La pensione privilegiata per servizio diretta, indiretta e di reversibilità non è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 7.

(Rivalutazione).

La pensione diretta, indiretta e di reversibilità è rivalutata nella stessa misura e alle medesime decorrenze delle pensioni di guerra.

Gli assegni accessori, superinvalidità ed accompagnamento, nonché l'assegno per cumulo di infermità spettano ai mutilati ed invalidi per servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

ART. 8.

(Adeguamento automatico).

Ogni volta che sono aumentati gli assegni annessi alle pensioni di guerra deve essere apportato lo stesso aumento ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate per servizio.

ART. 9.

(Trattamento di reversibilità).

Alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di 1^a categoria è corrisposto, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare avente misura, decorrenza e variazioni pari all'assegno supplementare delle pensioni di reversibilità di guerra di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Alla scadenza del trattamento triennale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'avente diritto alla reversibilità può optare per il trattamento di guerra di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

ART. 10.

(Data di entrata in vigore).

Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1985.

ART. 11.

(Copertura).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 6856, per l'anno 1985, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e corrispondente capitolo per gli anni successivi.